

(N. 1360)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 8 NOVEMBRE 1950

Disposizioni relative alle Commissioni  
giudicatrici dei concorsi a posti di maestro elementare.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in questione si compone di quattro articoli, dei quali il primo riguarda la composizione delle Commissioni giudicatrici, il secondo ed il quarto la composizione delle Commissioni medico-fiscali, nominate per accertare lo stato di salute dei candidati, il compenso dovuto ai membri di dette Commissioni e la copertura della spesa per il pagamento di tali compensi, mentre l'articolo 3 stabilisce l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 anche ai corsi magistrali indetti dai Provveditori agli studi nel 1947.

La composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi magistrali era già prevista, in numero di cinque membri, dall'articolo 271 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. Tale disposizione non stabiliva, peraltro, il numero dei candidati che potevano essere attribuiti

al giudizio della Commissione stessa, cosa spiegabile quando si pensi al numero relativamente limitato dei partecipanti ai concorsi magistrali all'epoca in cui il citato provvedimento legislativo venne emanato.

È bensì vero che all'articolo 123 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, viene stabilita una differente misura dei compensi spettanti ad ogni membro della Commissione giudicatrice a seconda che il numero dei candidati non oltrepassi i 500, ovvero sia compreso tra i 500 e i 1000, o, infine, superi il numero di mille.

Comunque, quando, nel luglio del 1947 con Ordinanza n. 8720/50 il Ministero autorizzò i Provveditori agli studi a bandire i concorsi magistrali, prevedendo, come infatti si verificò, che, dopo la lunga carenza dovuta alle vicende belliche, i concorrenti sarebbero stati numero-

sissimi, stabili che qualora il numero dei concorrenti avesse superato i 500, venisse nominata una Sottocommissione per ogni gruppo di 500. Tali Commissioni dovevano funzionare sotto la stessa Presidenza del Commissario nominato a presiedere la Commissione principale.

Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con quello del tesoro, ha ritenuto di dover legalizzare la disposizione, includendola in un disegno di legge, che stabilisse le modalità per la costituzione delle Sottocommissioni.

La disposizione in questione non importa alcun maggior onere all'Erario, poichè, divisi oppur no in Sottocommissioni, i membri delle Commissioni giudicatrici hanno diritto ad essere compensati in misura proporzionale al numero dei candidati esaminati.

Circa la misura del compenso è da fare riferimento alla legge di carattere generale, di recente emanazione.

Trattandosi di legalizzare una disposizione già, di fatto, applicata nei concorsi magistrali indetti con la citata Ordinanza 8720/50 dell'8 luglio 1947, all'articolo 3 del provvedimento si fa espresso riferimento all'applicazione della norma sulla composizione delle Commissioni anche ai concorsi già indetti nel 1947.

La seconda parte del provvedimento concerne le Commissioni mediche-fiscali.

Quando il Ministero indisse i richiamati concorsi nel 1947, ritenne opportuno non limitarsi a richiedere il certificato medico di prammatica, considerando l'opportunità, specie dopo il tragico periodo della guerra, fomite di malattie a carattere sociale, di praticare più approfonditi accertamenti al fine di stabilire non solo le condizioni di sanità fisica del candidato e gli eventuali difetti fisici ai fini del prestigio e della idoneità all'adempimento dei doveri di insegnante, ma soprattutto l'assenza di malattie o stati contagiosi che potessero pregiudicare la salute degli alunni.

Essendo in corso scambi di vedute con il Ministero del tesoro e con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, il Ministero non ritenne di poter ulteriormente dilazionare il bando dei concorsi, data la situa-

zione scolastica e le pressanti richieste, specialmente da parte degli organismi sindacali e delle organizzazioni di reduci e combattenti.

Perciò nella più volte citata Ordinanza ministeriale 8720/50 dell'8 luglio 1947, veniva stabilita la costituzione in ogni provincia di una Commissione medica-fiscale composta di tre membri e nominata dal Provveditore agli studi d'accordo con il medico provinciale, stabilendosi altresì che la visita medica del candidato doveva essere integrata da un esame radioscopico e, se ritenuto necessario dalla Commissione, da un esame radiografico del torace.

Durante lo svolgimento dei concorsi e successivamente ad esso continuavano le trattative ed il carteggio tra il Ministero della pubblica istruzione, quello del tesoro, la Ragioneria generale dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, al fine di stabilire la misura dei compensi dovuti ai medici chiamati a far parte delle Commissioni mediche fiscali.

Dopo lunghissimi scambi d'idee si è giunti all'accordo concretato nell'articolo 2 del disegno di legge, accordo al quale si è potuto giungere in considerazione che il Ministero ha acceduto alla tesi che la disposizione avesse efficacia una volta tanto e cioè soltanto per i già effettuati concorsi del 1947-48, non avendo voluto il Ministero del tesoro, data la situazione del bilancio, impegnarsi a render valida la disposizione per i futuri concorsi magistrali.

Circa la spesa, preventivata in lire 28 milioni, essa può essere agevolmente affrontata, come stabilito all'articolo 4 del progetto stesso, mediante la riduzione di un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 43 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il 1949-50, dato che sul capitolo stesso risultano disponibili lire 35 milioni, non essendo stati durante il corrente esercizio finanziario effettuati nuovi concorsi magistrali, cui, appunto, erano destinati i fondi assegnati nel citato capitolo 43.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare con proprio decreto le opportune variazioni di bilancio.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di insegnante nelle scuole elementari è nominata dal Provveditore agli studi e composta di cinque membri, compreso il Presidente.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, è nominata una Sottocommissione di quattro membri per ogni gruppo di 500 concorrenti o frazione di 500.

## Art. 2.

A ciascuno dei tre membri della Commissione medico-fiscale nominata dal Provveditore agli studi, per accertare se i candidati ai concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari indetti nel luglio 1947 fossero di sana costituzione fisica, esenti da difetti fisici tali da diminuire il prestigio come insegnanti e l'idoneità al pieno adempimento dei loro doveri e se fossero, particolarmente, immuni da malattie che possano pregiudicare la salute degli alunni, è corrisposto, per ogni candidato

visitato, un compenso di lire 100. Il compenso è ridotto a lire 50 se il medico percepisca assegni continuativi a carico del bilancio dello Stato, di Enti pubblici o di diritto pubblico.

Le spese per gli eventuali esami radioscopici e radiografici e per gli altri accertamenti diagnostici disposti dalla Commissione medica di cui al primo comma sono a carico dello Stato.

## Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche ai concorsi a posti di insegnanti nelle scuole elementari indetti dai Provveditori agli studi nel 1947.

## Art. 4.

Il maggior onere di complessive lire 28 milioni, dipendente dalla applicazione dell'articolo 2 della presente legge, graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1949-50 e verrà fronteggiato mediante riduzione di un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 43 dello stato di previsione suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.